SENTENZA N. 143/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso **n. 74195/PM** del registro di Segreteria, presentato in data 20/12/2023 dal signor **(omissis)**, nato a (omissis), elettivamente domiciliato in Napoli alla via L. Giordano n. 82 presso lo Studio dell'Avvocato Carlo Grasso (PEC: carlograsso@avvocatinapoli.legalmail.it) che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso, contro Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per l'accertamento della dipendenza dal servizio delle infermità sofferte (CERVICO DISCO ARTROSI DIFFUSA - RX ACCERTATA - CON SOFFERENZA NEUROGENA ED IMPEGNO FUNZIONALE; RINOSINUSOPATIA CRONICA FRONTE-MASCELLARE CON DEFICIT VENTILATORIO IN ATTO), dipendenza negata con il decreto n. 2675/18 del 19/4/2018 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 28 maggio 2026 soltanto l'Avv. Antonella Calabria per delega orale del difensore costituito per il ricorrente -non comparsa l'Amministrazione convenuta- che si è riportata alle memorie e in adesione al parere del CML, depositato in atti, ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso il signor (omissis), Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri attualmente in congedo, ha riassunto il giudizio n. 72071, definito con sentenza n. 54/2022 di questa Sezione

Giurisdizionale, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo del predetto giudizio per difetto di giurisdizione contabile, in favore del giudice amministrativo, in quanto il ricorso medesimo, rivolto avverso il decreto n. 2675/18 del 19/4/2018 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di rigetto della sua istanza del 30/5/2013 di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "cervico disco artrosi diffusa - rx accertata - con sofferenza neurogena ed impegno funzionale; rinosinusopatia cronica fronte-mascellare con deficit ventilatorio in atto", era stato ritenuto inerente un provvedimento emesso a fronte di domanda di concessione di equo indennizzo e non di pensione privilegiata.

La detta sentenza n. 54/2022 di questa Sezione Giurisdizionale, tuttavia, gravata da appello, è stata riformata dalla decisione n. 428/2023 della Sez. I d'Appello, la quale ha disposto *"il rinvio degli atti al Giudice di primo grado perché, in diversa composizione, [...] si pronunci sulla domanda di (omissis) tesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità <Cervico disco artrosi diffusa, rx accertata, con sofferenza neurogena ed impegno funzionale> e <Rino sinusipatia cronica frontemascellare con deficit ventilatorio in atto>"*, in quanto è stato ritenuto che *"il (omissis)ha inteso impugnare il decreto n. 2675/2018 solo per la parte in cui, in aderenza a quanto valutato dal Comitato di verifica delle cause di servizio nell'adunanza dell'11.04.2018, ha negato il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle infermità accertate dal C.M.O. di Roma in data 9.12.2013, esclusivamente per la parte afferente a quest'ultimo ed ai fini della futura richiesta di pensione privilegiata"*; con conseguente sussistenza della giurisdizione di questa Corte dei conti sulla questione dedotta in giudizio.

Da ciò, l'odierna riassunzione, con la quale il (omissis), riportandosi alle deduzioni avanzate nell'originario ricorso, ha ribadito la domanda di riconoscimento della dipendenza dal servizio espletato dal ricorrente alle dipendenze dell'Arma dei Carabinieri delle patologie dianzi specificate, chiedendo in subordine l'acquisizione di c.t.u. medico-legale, con vittoria di spese

a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

In data 23/5/2025 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha trasmesso memoria difensiva, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, argomentando in modo dettagliato sulla legittimità del proprio operato e formulando altresì opposizione all'acquisizione di c.t.u. medico-legale che avrebbe nel caso di specie funzione *"meramente esplorativa e strumentale"*.

Il 17/7/2025 la Difesa del (OMISSIS)ha prodotto nota integrativa, con la quale ha reiterato le domande versate nel ricorso introduttivo del presente giudizio in riassunzione, soffermandosi nella descrizione dei servizi svolti dal ricorrente alle dipendenze dell'Arma dei Carabinieri, ritenuti all'origine dell'insorgenza e dello sviluppo delle infermità oggetto di causa.

Con ordinanza n. 105/2025, pubblicata il 17/9/2025, si è stabilito di acquisire, ai fini del decidere, consulenza specialistica del **COLLEGIO MEDICO LEGALE PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA** sui seguenti quesiti:

1- SE LE INFERMITÀ " CERVICO DISCO ARTROSI DIFFUSA - RX ACCERTATA - CON SOFFERENZA NEUROGENA ED IMPEGNO FUNZIONALE; RINOSINUSOPATIA CRONICA FRONTE-MASCELLARE CON DEFICIT VENTILATORIO IN ATTO" SOFFERTE DA (OMISSIS), DI CUI AL PARERE SFAVOREVOLE N. 161232018 IN DATA 11/04/2018 DEL C.V.C.S ED AL CONSEGUENTE DECRETO DI DINIEGO N. 2675/18 DEL 19/4/2018 DEL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, POSSANO RITENERSI DIPENDENTI DAL SERVIZIO ESPLETATO DAL DANTE CAUSA ALLE DIPENDENZE DELL'ARMA DEI CARABINIERI E, IN CASO POSITIVO, A QUALE CATEGORIA PENSIONISTICA POSSANO ESSERE ATTRIBUITE.

Espletato l'apposito procedimento, il CML ha trasmesso telematicamente in data 29/1/2026 il richiesto parere, nel quale l'organo tecnico si è espresso positivamente sull'allegata dipendenza dal servizio, riguardo l'infermità "Cervico disco artrosi diffusa (Rx accertata) con sofferenza neurogena ed impegno funzionale in atto", ritenuta ascrivibile ad 8^ categoria tab. A di pensione, pervenendo invece a conclusioni negative sulla dipendenza da c.s.m. della "Rino

sinusopatia cronica fronto-mascellare con deficit ventilatorio in atto".

Il 14/4/2026 è pervenuta alla Sezione memoria integrativa della Difesa del ricorrente, che con nota trasmessa il 12/3/2026 aveva fatto istanza di fissazione di udienza di discussione a seguito dell'acquisizione in atti del richiesto parere c.t.u., in cui si prende atto delle conclusioni del CML, si rappresenta che l'Amministrazione convenuta nulla ha rilevato in proposito e che il ricorrente nelle more del giudizio è stato collocato in quiescenza per limiti di età potendo così avanzare all'INPS regolare domanda di concessione della pensione privilegiata ordinaria, quindi si conclude per l'accoglimento del ricorso.

Il giudizio è stato, quindi, trattenuto per la decisione, con deposito del dispositivo in data odierna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

A. La questione all'esame della Sezione, riguarda la verifica della dipendenza dal servizio svolto da (omissis) quale militare dell'Arma dei Carabinieri cessato dal servizio medesimo per infermità con decorrenza 13/2/2006, ai soli fini della pensione privilegiata, delle patologie "cervico disco artrosi diffusa - rx accertata - con sofferenza neurogena ed impegno funzionale; rinosinusopatia cronica fronte-mascellare con deficit ventilatorio in atto", essendo stata tale dipendenza esclusa con il decreto n. 2675/18 del 19/4/2018 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Invero, la sentenza n. 428/2023 della Sez. I d'Appello, citata in premessa ed alla quale è conseguita la riassunzione dell'odierno giudizio, ha disposto *"il rinvio degli atti al Giudice di primo grado perché, in diversa composizione, [...] si pronunci sulla domanda di (omissis) tesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità <Cervico disco artrosi diffusa, rx accertata, con sofferenza neurogena ed impegno funzionale> e <Rino sinusipatia cronica frontemascellare con deficit ventilatorio in atto>"*, in quanto è stato ritenuto che *"il (omissis)ha inteso impugnare il decreto n. 2675/2018 solo per la parte in cui, in aderenza a quanto valutato dal Comitato di verifica delle cause di servizio*

nell'adunanza dell'11.04.2018, ha negato il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle infermità accertate dal C.M.O. di Roma in data 9.12.2013, esclusivamente per la parte afferente a quest'ultimo ed ai fini della futura richiesta di pensione privilegiata".

B. Preliminarmente, deve ricordarsi che il trattamento di beneficio previsto dall'art. 67 del DPR n. 1092/1973 spetta al militare *"…. le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento …"*. Per "fatti di servizio" devono intendersi eventi e circostanze strettamente connessi all'adempimento degli obblighi lavorativi del militare e che abbiano assunto, nel caso concreto, un effettivo rilievo causale o concausale di immediata correlazione con le patologie riscontrate. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale contabile, va escluso l'operare di una presunzione -assoluta o relativa- di dipendenza dal servizio per gli eventi morbosi e lesivi della integrità personale dei quali sia provato soltanto che si verificarono durante la prestazione del servizio stesso: la mera coincidenza temporale, infatti, non consente ex se di considerare realizzato il presupposto voluto dalla legge. Secondo ulteriore orientamento giurisprudenziale altrettanto consolidato, può costituire titolo per il conseguimento di pensione privilegiata anche una infermità di natura c.d. endogena, avente un substrato organico costituzionale o eredo-patologico: questa, tuttavia, deve trovare in specifici episodi, condizioni, eventi correlati al servizio -che il ricorrente deve indicare ed adeguatamente documentare- concause in senso medico-legale, cioè fattori in assenza dei quali è certo o almeno probabile che il soggetto non sarebbe andato incontro all'insorgenza o ad un'evoluzione della malattia, così come concretamente manifestatasi.

Ciò premesso, la domanda attorea risulta, anche all'esito degli approfondimenti istruttori, parzialmente fondata.

Invero, il C.M.L. presso il Ministero della Difesa (organo terzo di comprovata competenza

tecnica incaricato con l'ordinanza n. 104/2025 citata in premessa) ha preso in esame i documenti relativi a (omissis), valutando accuratamente le risultanze di tutta la certificazione sanitaria e amministrativa in atti nonché svolgendo le operazioni peritali con la partecipazione dell'interessato per visita medico legale diretta, del cui esito il c.t.u. ha dato ampio ed accurato conto. All'esito di tali operazioni, il C.M.L. ha espresso giudizio diagnostico di "Cervicodiscoartrosi diffusa – radiograficamente accertata – con sofferenza neurogena ed impegno funzionale in atto; - rinosinusopatia cronica fronto-mascellare con deficit ventilatorio in atto". Nelle conseguenti considerazioni medico-legali, il C.M.L. ha premesso lucide osservazioni sui concetti di causa, concausa e occasione, sottolineando altresì che *"è in carico al ricorrente l'onere della prova circa la dipendenza da causa di servizio delle affezioni richieste e che il parere medico legale espresso nel merito deve essere improntato su parametri di almeno sufficiente probabilità e non su criteri meramente possibilistici ovvero presuntivi"*.

Fatte tali premesse e venendo all'analisi del caso concreto, il CML ha osservato che *"l'interessato avanzava il 30.05.2013 un'istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, con contestuale concessione dell'equo indennizzo, delle infermità: cervico disco artrosi C4 C5, C5 C6, C6 C7; sinusite frontale.*

In data 09.12.2013 la competente Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, con verbale mod. B n. A91312280, poneva diagnosi di: <cervico disco artrosi diffusa (Rx accertata) con sofferenza neurogena ed impegno funzionale in atto>; <rino sinusopatia cronica fronte- mascellare con deficit ventilatorio in atto> e ascriveva ciascuna delle menomazioni alla VIII categoria della Tabella A annessa al DPR 834/81.

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, nell'adunanza n. 1118 dell'11.04.2018, con parere n. 161232018, non riconosceva la dipendenza di causa di servizio delle predette

infermità. In conformità a tale giudizio, il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, in data 19.04.2018, emetteva decreto di diniego n. 2675/2018. Esauritasi infruttuosamente la procedura amministrativa, l'interessato proponeva ricorso [...].

Per quanto concerne l'infermità <Rino sinusopatia cronica fronte- mascellare con deficit ventilatorio in atto> si evidenzia che la rinosinusite è uno stato di infiammazione della mucosa nasale e dei seni paranasali a eziopatogenesi multifattoriale. Concorrono alla sua insorgenza fattori genetici, anomalie della clearance mucociliare, iperreattività della mucosa e predisposizione individuale (come l'assetto immunologico), nonché anomalie strutturali che possono bloccare il normale flusso dell'aria ed il drenaggio del muco. L'esposizione ad ambienti freddo e umido può innescare riacutizzazioni temporanee della flogosi, ma non ha la capacità di generare una rinosinusite in assenza di alterazioni anatomiche o funzionali predisponenti.

Nel caso in esame risulta che il Sig. (omissis)era portatore di una deviazione sinistro-convessa del setto nasale associata ad ipertrofia dei turbinati nasali (si confronti la radiografia cranica del 30.10.2013 riportata sul verbale della CMO di Roma), costituenti un fattore meccanico in grado di alterare la dinamica dei flussi aerei e di ostacolare il normale drenaggio del muco e la ventilazione dei seni paranasali, con conseguente ristagno mucoso predisponente alla cronicizzazione della flogosi.

Dalla documentazione allegata, con particolare riferimento ai rapporti informativi e al Foglio Matricolare, non risultano eventi traumatici occorsi in servizio (in particolare traumatismi interessanti la regione nasale) che possano aver causato la deviazione del setto di cui il periziato è portatore.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che la patogenesi della <Rino sinusopatia cronica fronto-mascellare con deficit ventilatorio in atto>, riscontrata presso la CMO di Roma il 09.12.2013, sia verosimilmente da ricondursi ad una condizione predisponente individuale e, pertanto, non

può essere riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Per quanto concerne l'infermità <Cervico disco artrosi diffusa – Rx accertata – con sofferenza neurogena ed impegno funzionale in atto>, deve preliminarmente osservarsi come la cervicodiscoartrosi è una patologia degenerativa cronica e progressivamente ingravescente che colpisce le articolazioni della colonna cervicale e i relativi dischi intervertebrali. Tale processo di usura delle strutture vertebrali può causare dolore, rigidità e difficoltà nei movimenti del collo.

Generalmente il danno articolare tipico dell'artrosi è correlato all'invecchiamento, ma movimenti ripetitivi, sovraccarico articolare, mantenimento protratto di particolari posture e sollecitazioni bio-meccaniche reiterate possono accelerare il processo degenerativo. In particolare, il mantenimento di posizioni scorrette per diverse ore, come ad esempio la stazione eretta prolungata, possono determinare allineamenti e compressioni anomale sui dischi intervertebrali e sulle articolazioni della colonna cervicale.

Nel caso in questione, dai vari rapporti informativi agli atti, risulta che l'interessato, nell'ambito della sua attività lavorativa, veniva impiegato in <... traduzioni ordinarie ambito capitale e straordinarie ambito nazionale. Vigilanza ed assistenza ai dibattimenti presso le aule giudiziarie ...> svolgendo <... prolungati turni di servizio spesso superiori alle 8 ore... il militare ha svolto servizi di pattugliamento a piedi ed automontati, anche come autista, nel territorio dei pertinenza in turni diurni e notturni... Ha compiuto servizi di vigilanza fissa armata ad obiettivi sensibili indossando il giubbotto antiproiettile, servizi di ordine pubblico in occasioni di scioperi e manifestazioni sportive, attività di polizia giudiziaria (appiattamenti, pedinamenti ed osservazione, controllo del territorio)...>.

Nel corso delle operazioni peritali, il Sig. (omissis)ha altresì riferito di aver di aver svolto il servizio di scorta ad un magistrato per circa un anno dal 2002 al 2003, con verosimile esposizione ad ulteriori fattori patogenetici per il tratto rachideo cervicale.

Dall'esame della documentazione agli atti, da quanto riferito dall'interessato e dalla ricostruzione della sua attività lavorativa, emerge quindi che lo stesso ha prestato servizio in diverse mansioni connotate da significativo impegno fisico, sia a piedi che in servizi automontati, con turni che spesso superavano le otto ore giornaliere.

In particolare, per almeno trent'anni, ha effettuato attività di vigilanza ed assistenza ai dibattimenti presso le aule giudiziarie, mantenendo la stazione eretta per molte ore durante la giornata.

Il ricorrente inoltre, in qualità di addetto presso i nuclei tribunali, ha svolto attività di traduzione dei detenuti dal 1991 al 1998, anno in cui tale servizio è diventato di esclusiva competenza del Corpo della Polizia Penitenziaria.

Tale attività, svolta in maniera continuativa comporta un rilevante impegno fisico, legato alla costante attività di vigilanza, al mantenimento di posture forzate e prolungate nonché alle frequenti salite e discese da automezzi con esposizione a vibrazioni e sollecitazioni dinamiche durante il trasporto.

Nei rapporti informativi sopra citati è riportato che l'interessato ha altresì espletato anche servizi di vigilanza fissa armata e di ordine pubblico che richiedevano l'uso del giubbotto antiproiettile. All'epoca dei fatti, i giubbotti antiproiettile in dotazione all'Arma dei Carabinieri presentavano un peso di circa 4500 g per una taglia media.

Studi scientifici dimostrano che l'uso del giubbotto antiproiettile da parte dei militari può accelerare il processo di sviluppo della cervico-discoartrosi a causa delle sollecitazioni meccaniche e posturali a cui la colonna cervicale è esposta durante l'uso prolungato di questo dispositivo. Il giubbotto antiproiettile è pesante, rigido e viene spesso indossato per lunghi periodi in posizioni statiche o dinamiche, costringendo chi lo indossa a mantenere una postura parzialmente innaturale per la colonna cervicale, aumentando così il rischio di stress sulle articolazioni e sui dischi intervertebrali cervicali che, unita al peso del giubbotto stesso,

può alterare la biomeccanica della colonna vertebrale, creando un sovraccarico per i muscoli della zona cervicale con effetti cumulativi nel tempo.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve pertanto ritenersi che numerose condizioni lavorative alle quali il ricorrente è stato esposto abbiano rivestito un ruolo quantomeno concausale efficiente e determinante nella patogenesi della malattia artrosica cervicale, la quale deve essere pertanto riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Sotto il profilo della quantificazione della conseguente menomazione, appare condivisibile la ascrizione alla VIII categoria di tabella A annessa al DPR 834/81, già individuata nel corso della procedura amministrativa".

Da ciò, la valutazione conclusiva del c.t.u., secondo cui l'infermità "Cervico disco artrosi diffusa (Rx accertata) con sofferenza neurogena ed impegno funzionale in atto" è dipendente da causa di servizio e ascrivibile a vita alla 8^ categoria della tabella A annessa al D.P.R. 834/1981, mentre l'infermità "Rino sinusopatia cronica fronto-mascellare con deficit ventilatorio in atto", non può ritenersi dipendente da causa di servizio.

Le lucide e articolate considerazioni del c.t.u. incaricato con l'ordinanza n. 105/2025 sopra citata, meritano ad avviso del giudicante integrale condivisione; del resto, alle stessa ha sostanzialmente aderito la Difesa di parte attrice nella breve nota di udienza pervenuta il 14/4/2026, il cui contenuto è compendiato nella premessa in fatto e in cui si conclude per l'accoglimento del ricorso.

Per quanto sin qui osservato, deve pervenirsi a parziale accoglimento della pretesa attorea, con riconoscimento della dipendenza dal servizio svolto da (omissis)quale militare dell'Arma dei Carabinieri, della patologia "Cervico disco artrosi diffusa (Rx accertata) con sofferenza neurogena ed impegno funzionale in atto", ascrivibile ad 8^ categoria Tabella A di pensione, con esclusione invece di tale nesso eziologico per l'ulteriore infermità sofferta "Rino sinusopatia cronica fronto-mascellare con deficit ventilatorio in atto".

Riguardo la regolazione delle spese, la complessità della questione trattata, tale da richiedere approfondimenti istruttori, conduce a stabilirne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa e reietta, ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso e, per l'effetto, riconosce la dipendenza dal servizio svolto da (omissis)nell'Arma dei Carabinieri, della patologia "Cervico disco artrosi diffusa (Rx accertata) con sofferenza neurogena ed impegno funzionale in atto", ascrivibile ad 8^ categoria Tabella A di pensione, escludendo invece tale dipendenza per l'infermità "Rino sinusopatia cronica fronto-mascellare con deficit ventilatorio in atto".

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 28 maggio 2026.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Rossella Cassaneti

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 03.06.2026

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)